STATUTO

DELL'ORDINE SECOLARE
DEI CARMELITANI SCALZI DI SICILIA

COMMISSARIATO "S. ALBERTO DI TRAPANI"

Il 16 dicembre 2005 il Definitorio Generale dell'Ordine ha approvato, senza alcuna particolare osservazione, lo "Statuto dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi di Sicilia".

Dopo l'approvazione delle nuove Costituzioni OCDS *(16 giugno 2003), era necessario avere anche nuovi Statuti applicativi, specialmente per quegli elementi nuovi o affermati in esse con più urgenza, come la vocazione laicale, la piena appartenenza all'Ordine, la partecipazione e la corresponsabilità nello stesso carisma e nella stessa missione, che esigevano norme adeguate. C'era inoltre la necessità di rispondere alla richiesta delle stesse Costituzioni di precisare alcuni punti secondo le particolari esigenze di ogni Provincia.*

Proprio per restare il più aderenti possibile alla reale situazione dell'Ordine Secolare nelle varie regioni d'Italia, e anche nel rispetto delle indicazioni date dal P. Generale (cfr. Lettera introduttoria alle Costituzioni ocds), è stato deciso che ogni Provincia dell'Ordine preparasse il suo Statuto, senza però rinunziare ad avere un Consiglio nazionale per alcune maggiori esigenze di formazione, di coordinamento, di promozione.

Per quanto riguarda il nostro Statuto si è fatto il possibile perché fosse il risultato del lavoro comune di tutte le Fraternità, seguendo questi criteri: essere fedeli allo spirito e alle "novità" delle Costituzioni; determinare tutto ciò che le Costituzioni affidavano allo Statuto; proporre ciò che il nostro Ordine Secolare dovrà essere nel prossimo futuro secondo gli orientamenti della Chiesa e dell'Ordine. Inoltre alcune indicazioni, pur essendo già presenti nelle Costituzioni, sono ripetute nello Statuto perché questo serva da vera guida pratica per tutti i membri delle Fraternità.

Così ora le nostre Fraternità dell'Ordine Secolare, oltre alla "Regola di S. Alberto" che hanno in comune, come testo ispiratore, con tutti i religiosi e le monache dell'Ordine OCD, hanno le Costituzioni e lo Statuto debitamente aggiornati. Non resta che tutti, laici e Padri Assistenti, ci si metta con fervore a conoscere bene questi testi per metterli in pratica in tutti i loro aspetti, cercando di coglierne lo spirito e le prospettive, al fine di formare cristiani maturi nella fede, coscienti e responsabili del particolare carisma del Carmelo vissuto nel mondo, viventi in comunità oranti e apostoliche, uniti tra loro da vera amicizia, presenti e operanti nella Chiesa locale, sotto la protezione e nell'imitazione della Beata Vergine Maria.

P. Gaudenzio Gianninoto
Commissario ocd della Sicilia

Monte Carmelo – Villasmundo, 16 gennaio 2006
anniversario della nascita della B. Maria Candida dell'Eucaristia

STATUTO

DELL'ORDINE SECOLARE
DEI CARMELITANI SCALZI DI SICILIA

COMMISSARIATO "S. ALBERTO DI TRAPANI"

PREMESSA

Articolo 1 - Il presente Statuto, previsto dalle *Costituzioni* (art.58), riguarda l'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi di Sicilia[1], viventi in Fraternità canonicamente costituite. Esso deriva la sua autorità dall'approvazione del Definitorio Generale dell'Ordine e con le *Costituzioni* fa parte delle leggi proprie delle Fraternità siciliane che ciascun membro s'impegna ad osservare in forza dell'appartenenza all'Ordine Secolare.

Articolo 2 - Nella consapevolezza dell'identità laicale e dell'appartenenza all'unico Ordine dei Carmelitani Scalzi, condividendone il carisma e la missione, il presente Statuto determina quanto richiedono le *Costituzioni dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi*, tenendo conto della sensibilità religiosa del nostro tempo e del nostro popolo.

CAP. I - VITA DEL CARMELITANO SECOLARE

Articolo 3 - Il carmelitano secolare considera l'orazione contemplativa, così com'è insegnata e praticata dalla S. Madre Teresa e dai Santi del Carmelo, come la porta attraverso la quale potrà fare esperienza di Dio, ottenere la trasformazione della propria vita e progredire nel cammino di unione con Lui.

Articolo 4 – Il carmelitano secolare, chiamato a vivere in ossequio di Gesù Cristo, in un consapevole rapporto di amicizia con Lui e servendo la Chiesa:

- vive alla presenza di Dio *(1Re* 17,1), esercitandosi nella fede, nella speranza e nella carità;.
- si impegna a vivere con fedeltà, secondo il proprio stato, nello spirito dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza e delle Beatitudini; -
- dedica almeno mezz'ora al giorno all'orazione mentale;
- per quanto possibile, non solo partecipa ogni giorno alla celebrazione dell'Eucaristia, ma ama anche la sosta adorante davanti al Cristo presente nel Santissimo Sacramento;
- ha un particolare culto per la Parola di Dio praticando la "Lectio divina" individuale e comunitaria;
- celebra ogni giorno la Liturgia delle Ore, in particolare le Lodi, i Vespri e Compieta, possibilmente in comune;
- si accosta frequentemente al sacramento della Riconciliazione e cura la direzione spirituale;
- cura la lettura dei documenti della Chiesa, delle opere dei Santi e della stampa carmelitana;
- nella scelta di libri, riviste, servizi mediatici preferisce tutto ciò che lo aiuti a vivere e a testimoniare la sua vocazione cristiana e carmelitana nel mondo;
- partecipa agli Esercizi Spirituali annuali e ai Ritiri mensili organizzati dalla Fraternità locale e/o provinciale.

[1] Abbreviato normalmente in OCDS

*Articol*o 5 - Questo cammino spirituale richiede la conversione del cuore e della mente e quindi l'abnegazione evangelica. Per questa ragione il carmelitano secolare:

- si impegna nella pratica dell'amore fraterno, del distacco, soprattutto da se stesso, e dell'umiltà (cfr. *Cammino di Perfezione*, c. 4 – 18);
- con la purificazione dei sensi e dello spirito, attiva e passiva, può crescere nella pura fede, nella pura speranza e nel puro amore (cfr. *Salita e Notte* di S. Giovanni della Croce).
- pratica il rinnegamento di sé richiesto dai tre consigli evangelici;
- osserva anche le pratiche, come digiuni, astinenza, opere di carità, raccomandate dalla Chiesa, specialmente nei tempi forti di Avvento e Quaresima o in particolari avvenimenti e in preparazione alle feste carmelitane;
- ama il silenzio e il raccoglimento;
- accetta i sacrifici connessi al lavoro quotidiano, al servizio dei fratelli e all'apostolato.

Articolo 6 - La Beata Vergine Maria è presente in modo particolare nella vita del carmelitano secolare**,** come modello di fedeltà nell'ascolto e nel servizio del Signore e dei fratelli *(Cfr.C.* 29-31).

- Si impegna perciò a conoscere meglio la B. Vergine Maria e a vivere con Lei un autentico rapporto filiale.
- Porta sempre lo Scapolare o la medaglia e testimonia nella Chiesa questo particolare modo di consacrarsi a Lei.
- Partecipa alle principali feste mariane insieme a tutta la Fraternità, indossando lo Scapolare grande.
- Ama la pratica del S. Rosario come vera "orazione contemplativa" (Cfr. *Rosarium Virginis Mariae)*[2].
- Venera in modo particolare S. Giuseppe, autentica eredità teresiana; tutta la Fraternità lo onorerà Preparandosi e partecipando alla sua festa.

CAP. II – VITA COMUNITARIA

Articolo 7 - La Fraternità è una vera comunità ecclesiale di fedeli che, convocati dallo Spirito di Dio, e ispirati dal carisma di Carmelo Teresiano, s'incontrano per pregare, per ascoltare gli insegnamenti della Chiesa, per la celebrazione eucaristica, per servire i fratelli nella carità e per l'apostolato *(cfr. At. 2, 42-45)*.

Articolo 8 - L'Eucaristia è il centro vitale e costruttivo della Fraternità, poiché ogni comunità cristiana autentica vive dell'Eucaristia (cfr. *Ecclesia de Eucaristia*)[3]. Perciò la Fraternità, oltre a quanto già detto nell'articolo 4 per ogni membro, periodicamente si riunirà per la celebrazione dell'Eucaristia e per momenti di adorazione eucaristica.

Articolo 9 - Tutta la Fraternità partecipi attivamente alle solennità della B. Vergine Maria del Monte Carmelo, di S. Giuseppe, dei nostri Santi Fondatori e alle feste dei Santi carmelitani.

Si onorino in particolare S. Alberto di Trapani, Patrono di tutto il Carmelo di Sicilia e la Beata Maria Candida dell'Eucaristia, Maestra e Madre del nostro Carmelo, specialmente per il suo carisma eucaristico e per la sua testimonianza di carmelitana.

La preparazione a queste solennità e feste sia fatta con lettura degli scritti dei nostri Santi, con veglie di preghiera, con ritiri, con la memoria del transito e con altre forme che favoriscano la partecipazione e i frutti spirituali.

---

[2] Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II, 16 ott. 2002.
[3] Lettera Enciclica di Giovanni Paolo II, 17 aprile 2003.

Articolo 10 - Si faccia in modo, dove è possibile, che gli incontri della Fraternità siano settimanali. Tutti s'impegnino perchè lo stile degli incontri comunitari si distingua per accoglienza, rispetto reciproco, condivisione e partecipazione. Edificano la comunità: la puntualità e l'assiduità alle riunioni, il servizio verso gli altri, la cura degli ambienti e la preparazione accurata delle istruzioni. Chi non può intervenire avvisi in tempo il Presidente. Una volta al mese un incontro sia dedicato alla revisione di vita della comunità e alla verifica dei vari impegni apostolici.

Articolo 11 - Il Presidente procuri che siano mantenuti contatti, anche epistolari, con coloro che, per giusti motivi, non possono intervenire abitualmente agli incontri, specialmente con i malati e gli anziani *(cfr.C. 51 e 56).*

*Articolo*12 - Ogni Fraternità stabilisca il modo con il quale ogni membro dovrà contribuire al sostegno economico proprio e tenga conto del dovere di sostenere economicamente, secondo quanto previsto dall'art. 53 del presente Statuto, l'OCDS Provinciale, che a sua volta potrà così contribuire alle esigenze dell'OCDS Nazionale e Internazionale.

Articolo 13 - Si organizzino ogni anno convegni, corsi speciali per categorie, seminari di studio, giornate di spiritualità, per favorire la mutua conoscenza, per attuare programmi formativi e fornire mezzi adatti a tutte le Fraternità, e per crescere nell'appartenenza alla stessa Fraternità Provinciale. Strumento necessario è un Bollettino informativo per tutto l'Ordine Secolare della Sicilia.

Articolo 14 - In quanto membri dello stesso Ordine e partecipi dello stesso carisma si favoriscano incontri fraterni, formativi, di preghiera e di impegno apostolico fra i Religiosi e i Secolari, fra le Monache e i Secolari.

Rappresentanti dell'Ordine Secolare siano disponibili a partecipare al Capitolo o al Consiglio Plenario della Provincia *(cfr. C. 38).*

CAP. III – APOSTOLATO

Articolo 15 - Il Carmelitano secolare come membro della Chiesa e del Carmelo è abilitato e tenuto all'impegno apostolico in conformità con la propria vocazione *(cfr. C.* 25).

Articolo 16 - Ogni carmelitano secolare, chiamato a vivere da contemplativo nel mondo, dentro la storia, assume gli impegni che ne derivano, anche sociali e politici, prestando particolare attenzione ai più poveri e ai bisognosi. Sia disponibile alle richieste di servizio apostolico, innanzitutto nelle chiese, nei santuari, nelle parrocchie e nei centri di spiritualità dell'Ordine; ma risponda anche con generosità alle necessità della Chiesa locale, specialmente per le iniziative che sono più conformi con il carisma carmelitano, evitando sempre di compromettere l'abituale partecipazione alla vita della Fraternità.

Articolo 17 - I fratelli infermi, per mezzo della loro preghiera e dell'offerta della loro sofferenza sostengono efficacemente e completano l'apostolato degli altri fratelli. Siano considerati come la parte più preziosa della comunità e, per quanto possibile, siano stimolati a partecipare ai progetti e alle iniziative della Fraternità.

Articolo 18 - Ogni Fraternità abbia un apostolato proprio che risponda a reali necessità dell'ambiente e sia espressione della comunione esistente tra i suoi membri.

Partecipi, testimoniando il proprio carisma, all'azione pastorale della Chiesa locale e dell'Ordine.

Come comunità assuma responsabilità apostoliche, dando la preferenza alle forme di apostolato che scaturiscono dal nostro carisma: case di preghiera, Istituti di spiritualità, gruppi di orazione, scuole della Parola, gruppi liturgici, pastorale della spiritualità, gruppi vocazionali, ritiri, promozione della Confraternita dello Scapolare, corsi di preparazione alla vestizione dello Scapolare, ecc…

Articolo 19 - Le Fraternità della Provincia in queste iniziative apostoliche possono assumere o una responsabilità parziale insieme alle nostre comunità religiose carmelitane o alle parrocchie disponibili, o anche la piena responsabilità. *(cfr. C. 28)*. Perciò dovranno curare la formazione in modo tale che i propri membri si preparino ad essere in grado di prendere iniziative, gestire, dirigere, proporre insegnamenti, accompagnare spiritualmente altri fratelli.

Secondo le proporzioni dell'opera apostolica la responsabilità può essere assunta da una singola Fraternità, da alcune insieme o da tutte le Fraternità della Provincia.

E a questo scopo si usino tutti i mezzi moderni di comunicazione *(cfr.C. 28).*

Articolo 20 - Perché il servizio apostolico alla Chiesa sia efficace deve sempre esprimere l'unità esistente tra frati, monache e laici carmelitani, pur nella diversità delle tre forme di vita, e deve essere periodicamente verificato.

Cap. IV – Percorso Formativo

Periodo iniziale di accostamento

Articolo 21 - Il periodo di contatto con la Fraternità, a giudizio del Consiglio locale, non sia inferiore ai sei mesi.

Il fratello che chiede di conoscere e di far parte della Fraternità sia accolto da tutti con vero amore e con rispetto per la sua situazione umana, personale e familiare. In questo periodo sia personalmente seguito dal Responsabile della formazione o da un fratello incaricato allo scopo e il Padre Assistente lo incontri e lo aiuti nel discernimento.

Questo periodo sia organizzato in modo tale che egli possa familiarizzare veramente con la Fraternità e ne possa comprendere lo stile di vita e il tipo di servizio alla Chiesa.

Ammissione alla Formazione

Articolo 22 - Al termine del periodo di accostamento, il Consiglio, dopo aver ascoltato il Responsabile della formazione, l'eventuale suo aiutante e il P. Assistente, potrà ammettere alla formazione il candidato che avrà manifestato la sua volontà per iscritto.

Articolo 23 - Per ammettere alla formazione è fondamentale che il candidato manifesti segni chiari di vera vocazione. Si richiede:

a) età minima di norma 18 anni, mentre per l'età massima deciderà il Consiglio locale;
b) sufficiente maturità umana e cristiana;
c) disponibilità a formarsi anche con l'impegno personale: letture, studio, approfondimento;
d) effettiva possibilità di partecipare alla vita della Fraternità o, per chi è impossibilitato, la disponibilità a compiere un cammino di formazione personalizzata.

e) volontà a dare priorità al cammino dell'Ordine Secolare rispetto ad altre eventuali esperienze ecclesiali.

Articolo 24 - Con il "Rito di ammissione" il candidato inizia il periodo della Formazione ricevendo come guide e segni del suo nuovo cammino il Vangelo, la Regola con le Costituzioni dell'Ordine Secolare, lo Statuto Provinciale e lo Scapolare proprio dell'Ordine Secolare. In caso di abbandono e/o di dimissioni dalla Comunità OCDS, tali segni dovranno essere restituiti.

Biennio di formazione

Articolo 25 - La formazione di questo primo periodo, che durerà almeno due anni, *(Cfr.C. 36b)*, mirerà a preparare il candidato ad assumere con piena consapevolezza e decisione, secondo la sua vocazione laicale, gli impegni della Promessa Temporanea, che sono:

a) seguire Cristo nello spirito dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza;
b) vivere le Beatitudini nella vita quotidiana;
c) mettere in pratica le Costituzioni dell'Ordine Secolare e il presente Statuto.

Perché questo avvenga occorrerà che il candidato:

- conosca e faccia proprio il carisma del Carmelo teresiano e quindi ottenga una sufficiente conoscenza della Regola dell'Ordine, della Storia dell'Ordine e dei Santi Fondatori del Carmelo riformato;
- conosca e apprenda la pratica dell'orazione mentale;
- si formi all'apostolato dell'Ordine con corsi espliciti e con esperienze pratiche *(Cfr .C. 35);*
- si incontri con il P. Assistente e segua un Direttore spirituale.

Articolo 26 - Il Responsabile della formazione incontrerà possibilmente ogni settimana i candidati alla Promessa Temporanea: baserà il suo insegnamento sulla Parola di Dio, userà il Catechismo della Chiesa Cattolica, i documenti della Chiesa e gli scritti dei nostri Santi.

Articolo 27 – Il Consiglio, se ne riconosce l'idoneità, al termine del biennio ammetterà il candidato, che ne avrà fatto richiesta motivata per iscritto, alla Promessa Temporanea per un anno. Con questa prima Promessa il candidato diventa membro dell'Ordine Secolare *(Cfr. C. 12).*

Triennio di formazione

Articolo 28 - Il carmelitano secolare in questo periodo di formazione, che durerà tre anni, rinnoverà la prima promessa di anno in anno. Il cammino di formazione continuerà nell'approfondimento della S. Scrittura, dei documenti della Chiesa, dei Santi dell'Ordine, del cammino dell'orazione e del modo di partecipare attivamente all'apostolato dell'Ordine *(Cfr. C. 36, d).*

Al termine dei tre anni il Consiglio potrà ammettere il candidato che ne avrà fatto domanda scritta a fare la Promessa Definitiva. Per richiesta del candidato o per giudizio del Consiglio si può prorogare questa Promessa, ma non oltre i tre anni.

Articolo 29 - Dopo un anno dalla Promessa Definitiva il carmelitano secolare che desidera emettere i voti di obbedienza e di castità in presenza della comunità dovrà ottenere il consenso del Consiglio e il permesso del P. Provinciale *(Cfr. C. 39).* Questi voti, di valore giuridico "privati", come quelli che ogni fedele può fare nel segreto della sua coscienza, pur richiedendo una più grande fedeltà, non creano alcun particolare riconoscimento o diritto, né cambiano lo stato di vita laicale.

Articolo 30 – Perché la formazione sia effettiva è necessaria l'assiduità agli incontri programmati. Pertanto i candidati che, per qualsiasi motivo, non partecipano al 50/100 degli incontri annuali, dovranno frequentare nuovamente l'anno di formazione. In caso di malattia grave il Consiglio e l'Assistente possono ammettere alla Promessa, Temporanea o Definitiva, e ai Voti, il fratello che, prima del tempo previsto, ne faccia richiesta.

Formazione permanente

Articolo 31 - Dopo la Promessa Definitiva il carmelitano secolare continua la propria formazione curando:
- la vita di preghiera personale e comunitaria;
- lo studio e l'approfondimento degli insegnamenti della Chiesa, riguardanti in particolare la teologia e la spiritualità dei laici;
- una conoscenza sempre maggiore dei Santi Carmelitani;
- la conoscenza degli eventi della Chiesa universale e locale e delle risposte del Magistero alle questioni teologiche e morali del nostro tempo;
- la vita in famiglia, sul lavoro, e nella società;
- la formazione all'apostolato.

A questo scopo partecipa agli incontri formativi proposti dalla sua Fraternità, dalla Fraternità Provinciale e, possibilmente, a quelli della Fraternità Nazionale, come a quelli della Chiesa locale o ad altri, organizzati anche da enti civili, che possano giovare alla sua vocazione e missione di laico cristiano. Chi può farlo, anche con qualche sacrificio e se occorre con l'aiuto della Fraternità, frequenti i corsi di teologia promossi nelle Diocesi.

CAP. V - TRASFERIMENTO IN ALTRA FRATERNITÀ E DIMISSIONI DALL'ORDINE SECOLARE

Articolo 32 - Perché un fratello si possa trasferire in un'altra Fraternità occorre il consenso del Consiglio della Fraternità di provenienza e del Consiglio della Fraternità che accoglie. Nei casi di conflitto decide il P. Provinciale o il Delegato[4].

Articolo 33 - Il vincolo della Promessa definitiva è di per sé stabile e permanente *(Cfr. C. 36d).* Per gravi motivi il Consiglio della Fraternità, dopo aver consultato il Provinciale, può dimettere un membro *(Cfr.C. 47e).*

Per gravi motivi un membro può chiedere di lasciare l'Ordine. In questo caso il Consiglio lo consentirà, sciogliendolo dalla Promessa, possibilmente dopo una fraterna spiegazione, e dopo aver consultato il Provinciale.

La dimissione e la richiesta di lasciare l'Ordine siano fatte per iscritto e annotate nel Registro della Fraternità. In entrambi i casi dovranno essere restituiti i segni propri dell'Ordine, come previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

[4] Con la formulazione **"Provinciale o Delegato"** si intende che il Superiore dell'Ordine Secolare della Provincia è il P. Provinciale. Ma quando egli abbia nominato un suo Delegato allora questi è il Superiore dell'Ordine Secolare al quale riferirsi sempre, a meno che il Diritto o le Costituzioni non dicano altrimenti o che consti che il Provinciale si sia riservata qualche competenza.

CAP. VI - SUFFRAGI PER I DEFUNTI

Articolo 34 - Ogni Fraternità celebrerà, con la partecipazione di tutti, una S. Messa per ogni fratello e per il proprio Assistente defunti; e ogni anno tutta la Fraternità celebrerà una S. Messa per i defunti dell'Ordine Secolare *(Cfr. C.* 58d).

Altri particolari suffragi, come l'ufficio dei defunti, la via crucis, ecc…, possono essere stabiliti dalle singole Fraternità.

CAP. VII - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO

Articolo 35 - Il Padre Generale per tutto l'Ordine e il Padre Provinciale per la propria Provincia, sono i Superiori dell'Ordine Secolare Carmelitano Teresiano. Svolgono questo servizio o personalmente o per mezzo di religiosi Delegati. Il Consiglio di ogni Fraternità costituisce la sua autorità immediata. *(Cfr. C. 46).*

Articolo 36 - Il P. Provinciale, sentito il Presidente e il Consiglio Provinciale appena eletti, può nominare per il triennio un suo Delegato per la cura dell'Ordine Secolare e con le competenze da lui stabilite *(Cfr .C. 43).*

Articolo 37 – E' compito del P. Provinciale o del suo Delegato:
- convocare, d'intesa con il Consiglio Provinciale, il Congresso Provinciale triennale;
- presiedere il medesimo Congresso (cfr. Art. 56 del presente Statuto), presentando anche una relazione sulla situazione complessiva dell'Ordine Secolare provinciale (cfr. Art. 57);
- partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale (cfr. art. 50);
- proporre il tema e il programma provinciale di formazione permanente (cfr. art. 57);
- ricevere la Promessa *(Cfr. C. 11-12);*
- tenere i contatti con il Provinciale e con il Delegato Generale dell'Ordine Secolare *(Cfr.C.* 41);
- visitare le Fraternità con le quali tenga rapporti frequenti *(Cfr.C. 43);*
- richiedere l'erezione di una nuova Fraternità *(Cfr. C. 49b);*
- associare ad una Fraternità i Secolari che non possono frequentare normalmente *(Cfr.C. 56).*

In questo suo servizio agirà in accordo con il Presidente Provinciale.

Articolo 38 – Il P. Provinciale, dopo aver ascoltato il Consiglio di ogni Fraternità, nomina i Padri Assistenti, scelti abitualmente fra i religiosi dell'Ordine; con il permesso del suo legittimo superiore può designare un sacerdote non carmelitano. *(Cfr. C. 45).*
I compiti dell'Assistente sono precisati dalle Costituzioni *(Cfr.C.* 44).

Articolo 39 – Ad ogni livello**,** si eleggano persone adatte al ruolo, scegliendole tra quelle che partecipano con regolarità alla vita della Fraternità e che siano effettivamente disponibili e preparate al compito da svolgere. Il Presidente, i Consiglieri, il rappresentante di ogni Fraternità al Congresso Provinciale siano eletti seguendo le seguenti norme:

- Per essere eletti si richiede la maggioranza assoluta dei voti degli elettori presenti.
- Se nel primo e nel secondo scrutinio, nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà al terzo scrutinio e allora sarà sufficiente la maggioranza relativa.
- In caso di parità, il più giovane di età sarà proclamato eletto.

CAP. VIII – *FRATERNITÁ LOCALE*

Articolo 40 – La Fraternità locale viene eretta con Decreto del Superiore Generale dell'Ordine, dietro richiesta del P. Provinciale o del Delegato e col permesso scritto dell'Ordinario del luogo (Cfr .C. 49).

Ha personalità giuridica ecclesiale *(Cfr.C. 40*) e può ottenere anche personalità giuridica civile.

È governata da un Consiglio, composto dal Presidente, da tre Consiglieri e dal Responsabile della formazione *(C. 46.50).*

Per favorire un'autentica vita di comunità, come è richiesto nel capitolo II del presente Statuto, ogni Fraternità non deve superare il numero di trenta membri che abbiano fatta la Promessa Definitiva *(Cfr. C. 58g).*

Una nuova Fraternità, dal momento iniziale fino al raggiungimento delle condizioni per l'erezione canonica, *(Cfr. C. 49),* sia affidata dal Consiglio Provinciale ad una Fraternità già costituita vicina, che diventa "Fraternità madre".

Articolo 41 – E' responsabilità primaria del Consiglio curare la formazione e la maturazione cristiana e carmelitana dei membri della Fraternità, in sintonia con le proposte del Consiglio Provinciale.

Oltre ai compiti indicati dalle *Costituzioni* al n. 47, il Consiglio tenga con cura rapporti fraterni con tutti i fratelli e promuova forme comunitarie di apostolato.

Stabilisca esplicitamente come intende impegnarsi a favore dei poveri *(Cfr. C.55).*

Animi la Fraternità perché siano promosse tutte le vocazioni carmelitane e incarichi qualche fratello a formare gruppi giovanili;

D'accordo con il Responsabile della formazione faccia in modo che per le celebrazioni delle Ammissioni e delle Promesse tutto sia preparato convenientemente.

Nel caso di questioni che non siano di competenza del Consiglio, il Presidente si rivolga al Provinciale o al Delegato.

Articolo 42 – L'Assistente è l'animatore spirituale della Fraternità, presiedendo la Liturgia, insegnando, curando i rapporti personali con tutti i membri e in particolare con coloro che sono nella formazione iniziale, dando esempio di vita carmelitana, incoraggiando i fratelli secolari a impegnarsi nell'apostolato e in particolare nella missione propria dell'Ordine.

La sua presenza in tutto il percorso formativo è decisiva per garantire e promuovere l'ecclesialità della Fraternità e la fedeltà al carisma del Carmelo.

Agirà in collaborazione con il Responsabile della formazione e dovrà avere l'appoggio del Presidente *(Cfr.C. 51).*

Dovrà essere consultato dal Consiglio neo eletto nella scelta del Responsabile della formazione *(Cfr.C. 50),* così come per ogni altra questione importante.

Normalmente è invitato a partecipare al Consiglio di Fraternità, senza diritto di voto.

Partecipa al Congresso Provinciale triennale.

Articolo 43 - Il Presidente e i Consiglieri, tutti di pari dignità, sono eletti scrutinio segreto dalla Fraternità riunita in assemblea alla presenza del P. Provinciale o del suo Delegato.

Il Presidente sarà eletto tra i membri laici della Fraternità che abbiano fatto la Promessa Definitiva *(Cfr. C. 51)* e che non abbiano incarichi di responsabilità in altre associazioni ecclesiali.

In quest'assemblea si elegge anche, tra i membri con Promessa Definitiva, il rappresentante della Fraternità al Congresso Provinciale.

La lettera di convocazione, notificata agli elettori che ne hanno diritto, almeno un mese prima, avrà come allegato l'elenco di tutti i fratelli eleggibili e potrà servire come scheda di prima consultazione per l'elezione del Presidente.

Esercitano il diritto al voto coloro che hanno fatto la Promessa, anche solo Temporanea, che partecipano con costanza alle riunioni di Fraternità e che non sono stati assenti ingiustificati, nel triennio, per 1/3 degli incontri.

Articolo 44 – Sono eleggibili come Consiglieri tutti i componenti laici della Fraternità locale, che abbiano fatto la Promessa Definitiva e in casi particolari anche coloro che abbiano fatto solo la Promessa Temporanea *(Cfr.C. 52).*

I tre Consiglieri saranno eletti dai presenti in tre votazioni distinte.

I Consiglieri affiancano il Presidente nell'animazione e nell'organizzazione della vita della Fraternità *(Cfr.C.* 52), per la quale possono assumere la responsabilità di un settore, come la Liturgia, le Missioni, la cura dei malati e degli anziani, l'apostolato, la stampa e la biblioteca, ed altro.

Qualora qualcuno di essi non possa svolgere il compito affidatogli il Consiglio provveda ad affidarlo a un altro fratello e, se necessario, anche a sostituire il consigliere *(Cfr. C.47,d).*

Articolo 45 – Il Presidente e i tre Consiglieri, dopo aver consultato l'Assistente, eleggono il Responsabile della formazione tra coloro che hanno fatto la Promessa Definitiva. *(Cfr.C. 50)* e abbiano frequentato gli appositi corsi di formazione per formatori organizzati dal Consiglio Provinciale e/o dal Coordinamento Interprovinciale OCDS d'Italia.

Fa parte del Consiglio *(Cfr.C. 46)* e sostituisce il Presidente in caso di assenza *(Cfr.C.53);* partecipa al Congresso Provinciale.

Se per quest'incarico viene scelto uno dei Consiglieri, il Consiglio lo sostituisca nominandone un altro.

Sarà suo compito primario formare e preparare i candidati alle Promesse *(Cfr.C. 53).*

Riferirà periodicamente al Consiglio riguardo al programma di formazione già approvato dal Consiglio stesso e sul progresso dei candidati.

Per verificare l'idoneità dei candidati per l'ammissione alla formazione e a fare le Promesse sarà il Consiglio a decidere, dopo aver ascoltato il Responsabile e gli altri eventuali incaricati della formazione e il P. Assistente *(Cfr.C. 44).*

Articolo 46 – Il Presidente ed il Consiglio rimarranno in carica per un triennio. È possibile la rielezione del Presidente, ma non oltre il secondo triennio.

Rielezioni successive, suggerite da motivi di effettiva necessità, saranno valutate dalla Fraternità stessa. Per il Presidente sarà necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi e la conferma del Padre Provinciale o del Delegato *(Cfr.C.50).*

Queste norme vogliono favorire l'avvicendamento negli incarichi, per suscitare la corresponsabilità di tutti e trarre giovamento dalla diversità dei doni.

I nominativi degli eletti e del Responsabile della formazione vengano comunicati alla Segreteria Provinciale.

Articolo 47 – Il Consiglio nominerà un Segretario e un Tesoriere che avranno i compiti indicati dalle Costituzioni *(cfr. n. 54 e 55).* Ove lo riterrà necessario il Consiglio potrà nominare uno o più collaboratori del Responsabile della formazione.

La Fraternità stabilisca esplicitamente come intende impegnarsi a favore dei poveri (*Cfr.Cost.55).*

Il Consiglio faccia in modo che la Fraternità partecipi alla vita della Chiesa locale e suoi rappresentanti siano presenti negli organismi diocesani.

Articolo 48 ─ Il Consiglio sia riunito di frequente e ogni qualvolta sia necessario per il bene della Fraternità. Può essere convocato o per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due membri.

Il Consiglio non può prendere nessuna decisione giuridicamente valida se non sono presenti almeno due membri ed il Presidente.

CAP. IX – *CONSIGLIO PROVINCIALE*

Articolo 49 – Le Fraternità della Provincia formano l'Ordine Secolare Provinciale, retto dal Consiglio Provinciale, che ha le competenze attribuitegli dal presente Statuto e dal Congresso Provinciale. Ha personalità giuridica ecclesiale *(Cfr.C. 40)* e può ottenere anche personalità giuridica civile. Nel qual caso, il legale rappresentante sarà designato dal Consiglio Provinciale.

Articolo 50 – Il Consiglio Provinciale è formato dal Presidente, da tre Consiglieri laici, dal rappresentante degli Assistenti. (e dal Consigliere nazionale)
Partecipa al Consiglio Provinciale, in quanto Superiore dell'Ordine Secolare, il Padre Provinciale o il suo Delegato. Il Consiglio Provinciale resta in carica un triennio.

Sono previsti gli uffici di Segretario e Tesoriere.

Articolo 51 – Il Presidente Provinciale è un laico, eletto dal Congresso Provinciale tra i membri delle Fraternità della Provincia, che abbiano fatto la Promessa Definitiva *(cfr.C.* 57).

Convoca e presiede il Consiglio Provinciale.

Promuove i rapporti fra le Fraternità.

Tiene i contatti con tutte le realtà della Famiglia Carmelitana Teresiana: comunità dei Frati, delle Monache, gruppi di famiglie e di giovani, movimenti, associazioni ecclesiali.

Rappresenta l'OCDS provinciale nel Coordinamento Interprovinciale OCDS d'Italia.

Tiene i contatti con l'Assistente Nazionale e il Delegato Generale.

Cura le relazioni con gli organismi regionali delle Chiese di Sicilia.

In questi compiti può chiedere la collaborazione dei Consiglieri.

Articolo 52 – I tre Consiglieri sono eletti fra tutti i componenti laici delle Fraternità della Provincia, che abbiano fatto la Promessa Definitiva. Saranno eletti dai presenti al Congresso.

Ai tre Consiglieri vengano attribuite particolari responsabilità, tenute presenti le necessità della zona di appartenenza e il programma pastorale della Provincia. Possono essere chiamati a sostituire il Presidente, previo mandato del Consiglio, nelle riunioni del Coordinamento Interprovinciale OCDS d'Italia.

Articolo 53 – Il Consiglio Provinciale si riunirà ogni volta che sarà ritenuto necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri.

Ad esso compete:

Preparare e proporre il programma di formazione delle Fraternità nelle diverse tappe.

Promuovere la costituzione di nuove Fraternità e curarne la formazione *(cfr.C.* 49), anche con l'aiuto di incaricati provenienti da altre Fraternità vicine, qualora sia necessario.

Dove una Fraternità abbia superato il numero di trenta membri proporre al P. Provinciale o al Delegato di costituirne una nuova.

Proporre al P. Provinciale o al Delegato la soppressione di una Fraternità, o l'unione con un'altra, quando essa sia divenuta troppo esigua e non abbia autonomia vitale.

Acquisire e gestire eventuali lasciti e/o donazioni.

Stabilire la quota percentuale che tutte le Fraternità devono versare per il sostegno economico della Fraternità Provinciale e, in accordo con il Coordinamento Interprovinciale dell'OCDS d'Italia, determinare il contributo economico per le necessità dell'OCDS Nazionale e Internazionale.

CAP. X – *CONGRESSO PROVINCIALE*

Articolo 54 – Ogni triennio il P. Provinciale o il suo Delegato, d'intesa con il Consiglio Provinciale, convoca il Congresso Provinciale per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

Tale convocazione sia fatta 60 giorni prima della data stabilita.

Articolo 55 – Il Congresso Provinciale è composto dal Provinciale e/o dal suo Delegato, dai membri del Consiglio Provinciale uscente, dal Presidente Provinciale, dagli Assistenti, dai Presidenti di Fraternità, dai Responsabili della formazione e da un delegato eletto da ogni Fraternità.

Articolo 56 – Il Congresso Provinciale, presieduto dal P. Provinciale o dal suo Delegato, segue il seguente ordine:

Si esamina la situazione dell'Ordine Secolare della Provincia, tenendo conto delle relazioni del Delegato Provinciale, del rappresentante degli Assistenti e delle singole Fraternità.

Si fanno le elezioni del nuovo Consiglio: i carmelitani secolari laici eleggono il Presidente, i tre Consiglieri laici, (e il Consigliere nazionale laico) tutti scelti tra i membri che hanno fatto la Promessa Definitiva e che siano stati proposti dalle varie Fraternità. Gli Assistenti delle Fraternità eleggono un loro rappresentante.

Si stabilisce il Programma del triennio e si propone quanto si ritiene necessario per il bene delle Fraternità della Provincia.

Il Consiglio Provinciale neoeletto nomina un sostituto del Presidente Provinciale, qualora questi fosse impedito.

Cap. XI – Coordinamento Interprovinciale OCDS d'Italia

Articolo 57 – L'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi di Sicilia aderisce all'Organismo Collegiale denominato "Coordinamento Interprovinciale dell'OCDS d'Italia", al fine di promuovere la formazione, l'apostolato dell'Ordine, lo sviluppo e l'unità d'orientamento dell'OCDS d'Italia. Partecipa di diritto alle riunioni del Coordinamento, il Presidente Provinciale OCDS, o, in caso di necessità, un suo sostituto. L'attività e i compiti del Coordinamento Interprovinciale sono regolati dallo Statuto del Coordinamento Interprovinciale OCDS d'Italia.

Allegato

OCDS
ORDINE SECOLARE DEI CARMELITANI SCALZI

STATUTO del
COORDINAMENTO INTERPROVINCIALE OCDS D'ITALIA

Art. 1 – Le Province dell'Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi d'Italia ritengono utile istituire un Organismo Collegiale, che oltre ad essere luogo di confronto e di scambio reciproco e fraterno di esperienze, svolga funzioni di indirizzo e di proposta per promuovere un orientamento comune riguardo la Formazione e il Coordinamento degli Apostolati dell'Ordine, al servizio della missione della Chiesa (Cost. 60).
Art. 2 – Tale Organismo viene denominato "**Coordinamento Interprovinciale dell'OCDS d'Italia**". È composto dal Padre Assistente Nazionale, nominato dalla Conferenza dei PP. Provinciali, e dai Presidenti Provinciali ocds, o, in caso di necessità, da un loro sostituto.
È presieduto dal P. Assistente Nazionale.
Art. 3 – È compito del Coordinamento:
- indirizzare e avanzare proposte circa i contenuti e i metodi di Formazione
- organizzare corsi residenziali di Formazione per Formatori
- proporre Convegni di Formazione
- promuovere un'azione educativa che prepari alle esigenze specifiche dell'Apostolato dell'Ordine
- organizzare Congressi nazionali per una migliore conoscenza della situazione dell'OCDS in Italia

Art. 4 – Il Coordinamento resta in carica un triennio e viene rinnovato in concomitanza con i Capitoli Provinciali ocd e quindi con il rinnovo dei Consigli Provinciali ocds.
Art. 5 – Il Coordinamento è convocato su iniziativa del Padre Assistente o su richiesta di almeno quattro membri. Di norma si riunisce almeno due volte l'anno e/o quando situazioni particolari lo richiedano.
Art. 6 – In seno ad esso sono previsti gli uffici di Segretario e Tesoriere, eletti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Segretario provvederà a redigere i verbali e a coordinare le iniziative promosse dal Coordinamento. Il Tesoriere provvederà a gestire le risorse economiche secondo le indicazioni ricevute dal Coordinamento stesso.
Art. 7 – Il Coordinamento costituisce un fondo per realizzare le finalità dell'art. 3 del presente Statuto e per eventuali altri scopi concordati dai suoi membri. Tale fondo viene alimentato dal contributo delle Province che aderiscono al Coordinamento.

La Segretaria
Oretta D'Arrigo Franz
Morena, 6 maggio 2007

Il Delegato Nazionale OCDS
P. Aldo Formentin ocd

LEGENDA:
Gli articoli della Statuto soggetti a variazione sono evidenziati in giallo.
Le parole scritte in rosso indicano le modifiche e le integrazioni apportate.
Le parole tra parentesi (…) sono da eliminare.